

Il Transfer Pricing in Cina

Le autorità fiscali cinesi, impegnate a proteggere le proprie entrate, stanno mettendo in pratica attivamente il principio di libera concorrenza nella determinazione del prezzo delle transazioni infragruppo e hanno iniziato a effettuare più stringenti verifiche contabili.

L'emanazione, all'inizio del 2009, di una regolamentazione generale in materia di transfer pricing, offre l'occasione per fornire consigli su come difendersi nell'eventualità di una revisione amministrativa.

La materia del transfer pricing riguarda il prezzo caricato tra società collegate situate in giurisdizioni differenti per le proprie **transazioni infragruppo**. Queste le attività tra una multinazionale straniera e la sua filiale in Cina che possono rientrare nella materia del transfer pricing:

- * Fornitura di materie prime
- * Vendita di beni finiti
- * Fornitura del diritto d'uso della proprietà intellettuale del gruppo
- * Fornitura di know-how
- * Fornitura di servizi
- * Prestazione di garanzie bancarie e di credito
- * Fornitura di finanziamenti.

Le linee guida dell'OCSE in materia di transfer pricing stabiliscono che il prezzo delle transazioni fra società collegate dovrebbe avvenire sulla base del **principio di libera concorrenza**. Questo principio utilizza il comportamento di soggetti indipendenti come parametro di riferimento per determinare l'allocazione di profitti e costi nelle transazioni fra parti correlate.

Il metodo migliore per fare un confronto di prezzo per i flussi di prodotti fra due società associate A e B, è di utilizzare come parametro le vendite della società A ad un'altra azienda non correlata. Se non è disponibile alcun tipo di transazione analoga, si esaminano le vendite di prodotti similari fra società completamente indipendenti nel libero mercato.

Il nuovo quadro normativo

La nuova regolamentazione cinese in materia di transfer pricing ha per la prima volta introdotto, a carico dei contribuenti, **l'obbligo di predisporre e conservare una dettagliata documentazione delle operazioni di transfer pricing** a supporto della

natura concorrenziale delle proprie transazioni con parti correlate.

La documentazione deve essere interamente **tradotta in lingua cinese** e deve essere presentata entro 20 giorni dalla richiesta. Le aziende devono conservare i documenti per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° giugno dell'anno successivo all'esercizio fiscale rilevante.

In sede di dichiarazione annuale d'imposta, le aziende coinvolte in transazioni con parti correlate devono quindi predisporre e presentare il **Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate** che si compone dei seguenti documenti:

- * Sommario delle transazioni
- * Acquisti e vendite
- * Servizi
- * Beni immateriali
- * Trasferimenti di immobilizzazioni
- * Finanziamenti
- * Investimenti in uscita.

La documentazione deve essere completata **entro il 31 maggio** dell'anno successivo all'esercizio fiscale in oggetto (poiché il 2008 è l'anno di entrata in vigore, ai contribuenti è stata concessa una moratoria di sei mesi, si ha quindi tempo **fino al 31 dicembre** per completare la documentazione).

Il regolamento prevede tre casi specifici di **esenzione dall'obbligo di predisporre la documentazione** necessaria:

- * l'ammontare delle transazioni di beni materiali con parti correlate è inferiore a 200 milioni di RMB e l'ammontare delle transazioni di beni immateriali con parti correlate è inferiore a 40 milioni di RMB
- * la transazione è coperta da un Advance Pricing Agreement (APA)
- * l'azionista straniero detiene una partecipazione inferiore al 50% e la società svolge transazioni solo con parti correlate domestiche.

Verifiche dei prezzi di trasferimento

L'abilità nella riscossione delle imposte da parte delle autorità fiscali cinesi sta aumentando grazie:

- * a un maggiore grado di informatizzazione
- * alla creazione di un rigoroso sistema di ispezioni

- * alla formalizzazione di procedure di legislazione tributaria che permettono di affrontare le manipolazioni in materia di transfer pricing.

La maggior parte delle verifiche dei prezzi di trasferimento condotte in Cina fino ad ora si è concentrata su transazioni che avevano ad oggetto beni materiali, in particolare contratti di manifattura.

Recentemente, la SAT (State Administration of Taxation) ha iniziato una vasta attività di revisioni fiscali a livello nazionale che si concentrano principalmente sui **pagamenti di royalties** eseguiti da società cinesi verso società estere affiliate. Si tratta generalmente di società operanti nel settore della vendita al dettaglio e dei beni di consumo o in quello dei servizi.

Con l'emanazione della **circolare 363**, molte società in numerose province e municipalità, come Pechino e Tianjin, sono state oggetto di indagini in materia di transfer pricing da parte delle locali autorità fiscali. Il Beijing State Tax Bureau ha, inoltre, recentemente notificato un avviso di richiesta di informazioni dettagliate sulle transazioni con parti correlate a oltre 400 società a partecipazione straniera (FIEs).

Gli uffici delle imposte locali hanno ricevuto istruzione di selezionare i seguenti **obiettivi chiave per la conduzione di investigazioni e verifiche** in materia di transfer pricing:

- * società con un significativo ammontare o con vari tipi di transazioni con parti correlate
- * società che hanno fatto registrare perdite, bassa redditività o situazioni fluttuanti di profitti e perdite, consecutivamente per un periodo di tempo rilevante
- * società i cui livelli di redditività risultano inferiori a quelli degli altri operatori del medesimo settore
- * società che mostrano un'evidente discrepanza fra profitti e profilo funzionale e di rischio
- * società che conducono affari con parti correlate residenti in paradisi fiscali
- * società che non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione delle transazioni con le parti correlate o di predisposizione della documentazione necessaria (contemporaneous documentation)
- * società che palesemente violano il principio di libera concorrenza (arm's length principle).

In risposta al fatto che una larga parte delle **aziende manifatturiere a contratto** riportava perdite pur avendo una funzione e un profilo di rischio limitati, la SAT ha identificato questo tipo di aziende quale specifico obiettivo di verifiche fiscali. Le società con le seguenti caratteristiche sono, e continueranno a essere, identificate come bersaglio:

- * funzione manifatturiera basata unicamente sui piani globali d'impresa e sugli ordini di produzione di società madre estere
- * parent company estere o altre società collegate pienamente responsabili per politiche operative, ricerca e sviluppo dei prodotti e vendite
- * mancata sopportazione dei rischi e delle perdite risultanti da politiche inefficaci, sottoutilizzazione della capacità produttiva e scarsa domanda di mercato.

Si presume che queste società conseguano un costante (sebbene potenzialmente relativamente basso) livello di redditività e non siano soggette a rischi di mercato o di funzione. Se ciò non si verifica, vi è un'alta probabilità che le stesse siano soggette a scrutinio da parte delle autorità fiscali.

Se un'azienda viene scelta per essere oggetto di una verifica, le autorità fiscali sono autorizzate a **richiedere qualunque informazione rilevante** (in forma scritta) **per la determinazione del prezzo delle transazioni** con parti correlate. Queste possono includere:

- * i documenti costitutivi della società, tra cui lo statuto, i certificati di registrazione operativi e fiscali, i contratti di investimento e di attività, gli studi di fattibilità, i rendiconti finanziari annuali, le relazioni di revisione contabile interna, i libri contabili e le ricevute giustificative, i contratti commerciali e gli altri documenti rilevanti
- * informazioni finanziarie, tra cui: profitti/perdite nella vendita di beni, gli indici di rendimento degli investimenti, i profitti sulle vendite, i costi di vendita e le spese operative, i tassi di interesse e i prezzi pagati per l'acquisto o l'utilizzo di beni materiali e immateriali.

In seguito all'analisi di queste informazioni il funzionario fiscale determinerà se vi è o no necessità di proseguire con un'ulteriore verifica sul campo. Il lavoro di investigazione in materia di transfer pricing è condotto dall'ufficio delle imposte a livello di contea o municipalità. Tutte le determinazioni conclusive della verifica in materia di transfer pricing devono, tuttavia, essere approvate dalla SAT.

Lo svolgimento di verifiche sul campo da parte delle autorità fiscali è soggetto alle seguenti **regole e procedure**:

- * La squadra incaricata di svolgere l'investigazione deve essere composta da almeno due persone
- * I soggetti incaricati dell'investigazione devono presentare un'Autorizzazione di verifica fiscale e emettere un Avviso di verifica fiscale
- * Gli investigatori possono fare domande, richiedere i registri fiscali e condurre verifiche in loco. Devono predisporre un "Registro delle domande" e informare le aziende

indagate delle conseguenze legali nel caso in cui mancassero di fornire in modo veritiero le informazioni richieste

- * Gli investigatori sul campo che richiedono i registri contabili devono, ai sensi dell'articolo 86 della Tax Collection Regulations, predisporre un "Avviso di richiesta dei registri contabili" e una "Lista delle registrazioni contabili richieste" e seguire il procedimento previsto dalla legge.
- * I problemi individuati e le informazioni ottenute nel corso dell'investigazione sul campo devono essere illustrati nel "Registro delle indagini". Il registro deve essere sottoscritto da almeno due degli investigatori e, dove necessario, verificato e convalidato dalla società oggetto dell'indagine
- * Appunti, registrazioni audio, video, fotografie e copie di documenti originali e informazioni possono essere assunti quando contengono informazioni rilevanti e necessarie relative al caso. Le fonti e i detentori dei documenti originali devono, tuttavia, essere citati.
- * Eventuali testimoni, se necessari, devono essere informati dei propri obblighi legali nel caso in cui non fornissero sinceramente le informazioni richieste.

Il procedimento d'appello

Quando possibile, è sempre raccomandabile risolvere qualunque controversia in materia di transfer pricing (o fiscale) attraverso una negoziazione.

Tuttavia, se questo tentativo fallisce, è possibile **presentare un ricorso** alle autorità fiscali corredato da nuovi documenti **entro 60 giorni** per avviare una procedura amministrativa di appello. Una decisione sull'appello deve essere assunta entro 60 giorni. Le autorità fiscali possono rivalutare i propri aggiustamenti e, se lo ritengono necessario, consultarsi ulteriormente con il contribuente.

Dopo aver esaminato le informazioni e i documenti inoltrati dal contribuente, le autorità fiscali emetteranno un avviso di decisione della revisione, il cui esito è generalmente ritenuto definitivo.

Se il contribuente non è soddisfatto della decisione ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della decisione per avviare un **procedimento giurisdizionale di fronte ai Tribunali del Popolo**. Prima di dare il via ad un processo d'appello il contribuente è, tuttavia, obbligato al versamento dell'imposta dovuta, della sanzione e degli interessi. Quando valuta se intraprendere quest'ultimo passo, il contribuente dovrebbe considerare attentamente i potenziali danni al suo rapporto con l'autorità fiscale, le realistiche possibilità di successo, gli effetti sulla reputazione della società e i costi della causa.

Sanzioni e interessi

La nuova legge sull'imposta dei redditi societari introduce per la prima volta la maturazione di uno speciale **interesse su tutti gli aggiustamenti fiscali antievasione**. Si tratta della prima volta in cui viene imposto un interesse sugli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento ed è un chiaro segnale di quanto seriamente la SAT sta prendendo questa questione. Il tasso di interesse è quello base dei prestiti in RMB pubblicato dalla People's Bank of China.

Si applica inoltre una **sanzione pecuniaria pari al 5%** dell'aggiustamento fiscale, ciò tuttavia non accade nel caso in cui sia stata predisposta la necessaria documentazione in linea con quanto richiesto o se il contribuente è esentato dalla presentazione della documentazione, ma fornisce altre informazioni rilevanti.

In aggiunta, se una multinazionale non provvede ad aggiustare i propri bilanci per riflettere un credito esigibile dall'altra parte correlata per il prezzo caricato in eccesso, l'ammontare dell'aggiustamento sarà trattato come un presunto dividendo che, se l'altra parte è una società straniera, sarà gravato dall'imposta sui dividendi. Anche nel caso in cui il reddito in eccesso ricevuto dalla società affiliata straniera sia un reddito da interesse o da royalty, non vi sarà alcuna restituzione dell'imposta sugli interessi o sulle royalty già versata.

Consigli per gestire una verifica del transfer pricing

- 1 Predisporre anticipatamente un'accurata documentazione al fine di massimizzare le possibilità di evitare una verifica ed essere pienamente preparati nell'eventualità che questa abbia luogo
- 2 Assicurarsi che vi sia un completo allineamento fra la realtà legale, quella economica e quella contabile e che sia stato progettato e applicato un adeguato sistema di transfer pricing, supportato da contratti, fatture e rendiconti finanziari
- 3 Mantenere un rapporto professionale e di cooperazione con i revisori
- 4 Identificare il team responsabile di gestire la revisione del transfer pricing e chiarire i rispettivi ruoli e responsabilità
- 5 Tenere un archivio dettagliato dei documenti richiesti dalle autorità fiscali e assicurarsi che loro facciano lo stesso
- 6 Assicurarsi che un membro del team finanziario/fiscale sia presente a tutti i colloqui e tenga un verbale dettagliato di tutte le riunioni
- 7 Valutare la possibilità di lavorare con uno specialista di transfer pricing esterno così da assicurare che le aree di rischio siano identificate il prima possibile

Newsmercati

La newsletter delle imprese che operano con l'estero

- 8 Comprendere la situazione dal punto di vista delle autorità fiscali, le quali hanno scadenze e possibili obiettivi di gettito da raggiungere
- 9 Identificare i possibili esiti della verifica per comprenderne l'impatto finanziario
- 10 Riflettere seriamente prima di ricorrere in appello o di agire per via giurisdizionale.

In collaborazione con China Briefing

Newsletter n. 79 - 23 luglio 2009